

OBIETTIVI MINIMI E DIFFERENZIATI

PROSPETTIVE IN FUNZIONE DELL' ESAME DI MATURITA'

**Raccolta di materiali a cura di:
Prof.ssa Perugini Serena**





FINALITA' DELL'ESAME DI STATO PER TUTTI GLI ALUNNI

Secondo quanto esposto nell'art. 1 della L. 10/12/97 n. 425 "La finalità dell'Esame di Stato è quella di analizzare e verificare la preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo"...

Anche per l'allievo disabile l'Esame rappresenta un'occasione per l'accertamento delle conoscenze, competenze, capacità acquisite



DOCUMENTAZIONE CHE IL C. di C. PREDISPONE PER L'ALLIEVO DISABILE

- **la documentazione relativa agli alunni disabili;**
- **le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali, per gli allievi che ne abbiano necessità;**
- **la richiesta di prove differenziate per gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato e finalizzate al rilascio dell'attestato di cui all'Art. 13, comma 2, Regolamento sugli Esami di Stato D.P.R.323/98;**
- **la richiesta al MIUR del testo delle prove in Braille per gli allievi non vedenti;**
- **in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc.**

ART. 6 dell'O.M. 40/2009

Il Consiglio di Classe ..., entro il 15 maggio, elabora un documento relativo all'azione educativa e didattica, da consegnare alla Commissione d'esame che indica:

- **contenuti, metodi, mezzi, tempi e spazi del percorso formativo;**
- **criteri, strumenti di valutazione adottati;**
- **obiettivi raggiunti e ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utili comunicare alla commissione**

Tale documento "è immediatamente affisso all'albo dell'Istituto e consegnato in copia a ciascun candidato"



A tale documento viene allegata la relazione relativa all'allievo disabile



LA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ALLIEVO DISABILE

- **Descrizione del tipo di percorso realizzato dall'allievo con preciso riferimento al PEI;**
- **Conoscenze, competenze e capacità raggiunte;**
- **Punti di forza e di debolezza dell'allievo (difficoltà incontrate e modalità di superamento delle stesse);**
- **Descrizione della tipologia di disabilità;**
- **Percorsi equipollenti eventualmente svolti e discipline per le quali sono stati adottati criteri particolari e pianificati percorsi specifici;**




LA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ALLIEVO DISABILE

- **Attività svolte anche in sostituzione totale o parziale di alcune discipline;**
- **Risorse materiali e umane utilizzate (docente di sostegno, facilitatore della comunicazione, educatore, ausili informatici ...);**
- **Indicazioni utili per la formulazione delle prove d'esame;**
- **Indicazioni utili per agevolare lo svolgimento delle prove d'esame e per la loro valutazione**

ESAMI DI STATO PR ALUNNI DISABILI

**PEI per obiettivi di classe
o minimi**


(gli obiettivi prefissati nei PEI possono uniformarsi o corrispondere globalmente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi seguito dall'allievo, previsti dai programmi ministeriali)



Diploma di esame di stato


**PEI per obiettivi
differenziati**

(gli obiettivi prefissati nel PEI si differenziano da quelli previsti dai programmi ministeriali "quanto a livelli di apprendimento e di maturazione raggiungibili")




**Attestato di credito
formativo**


PEI PER OBIETTIVI DI CLASSE O MINIMI



Prove d'esame



Uguali alla classe



Equipollenti



Valutazione conforme ai programmi ministeriali



Risultato: conseguimento del Diploma



PEI PER OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Prove d'esame



Differenziate




Valutazione conforme ai criteri fissati nel PEI



Risultato: Attestato di credito formativo

(art. 13, comma 2 - D.P.R. 323/98)



ART. 6 D.P.R. 323/98 (Regolamento) – “Esame dei candidati con handicap”

- **Comma 1 (Regolamento):** Richiamo ai commi 3 e 4 dell’art. 16 della L. 104/92 confluiti nell’art. 318 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16/4/94 n. 297.
- In tale articolo (6 del Regolamento) viene precisato che **la commissione d’esame predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati che possono consistere**

...



ART. 6 D.P.R. 323/98 (Regolamento) – “Esame dei candidati con handicap”

- a) nell'utilizzo di mezzi tecnici diversi** (dettatura dell'assistente o uso del computer...);
- b) nell'utilizzo di modi diversi** (ad es. la prima e la seconda prova possono essere strutturate a domande chiuse o in una serie di domande strutturate in una griglia ...);
- c) nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti** (la relazione del C. di C. fornisce indicazioni sul percorso formativo, sul **tipo di prova** e relative **modalità di realizzazione** e sulla **motivazione** che ha portato alla scelta dell'equipollenza)



ESEMPI DI PROVE EQUIPOLLENTI

- I testi delle prove scritte sono tradotti in Braille;
- Le prove inviate dal ministero sono svolte utilizzando mezzi diversi (computer, tastiere speciali, dettatura ad alta voce)


IMPORTANTE

- Nel caso sia necessario un ambiente altro dalla classe dove si svolge la prova dovrà essere predisposta una postazione fuori dall'aula e deve essere quindi pianificata la vigilanza opportuna



ESEMPI DI PROVE EQUIPOLLENTI


- La prova predisposta dalla Commissione d'esame ha “contenuti tecnici/professionali differenti dalle prove inviate dal Ministero (essa deve essere omogenea al percorso svolto e il C. d C. deve fornire tutte le indicazioni utili alla sua strutturazione e predisposizione fornendo, a parte, il testo delle prove realizzate dal candidato durante l'anno)”;
- Il COLLOQUIO può articolarsi sul completamento di test, sullo svolgimento di prove scritte, sull'adozione tecnologie, sull'uso di mediatori della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi).



Le prove equipollenti predisposte dalla Commissione



**Sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe
relativa:**




- Alle attività svolte**
- Alle valutazioni effettuate**
- All'assistenza prevista per
l'autonomia e la comunicazione**



Art. 17 dell'O.M. 40/2009 – “ Esami dei candidati in situazione di handicap”

**La Commissione d'esame...
predispone prove equipollenti a quelle
assegnate agli altri candidati
che possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi,
ovvero nello sviluppo di contenuti
culturali e professionali differenti...**

Finalità prove equipollenti



“In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione professionale e culturale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”

LE PROVE EQUIPOLLENTI



Accertano che il candidato, ... , sia in grado di raggiungere la soglia necessaria al conseguimento del Titolo di studio, a seguito di un obiettivo accertamento di competenze acquisite (**parere consiglio di stato n.348/91**)

Devono essere svolte con le stesse modalità, tempi e assistenza adottati durante l'anno ed esplicitati nel PEI (**L. 104/92; T.U 297/94; D.P.R. 323/98; O.M. relative agli esami di stato**)

Devono essere omogenee al percorso svolto e valutate conformemente ai programmi ministeriali



Predisposizione prove d'esame



- La commissione **può** avvalersi di personale esperto

Svolgimento prove d'esame




- La commissione **può** avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico

Articolo 6 del Regolamento (D.P.R. n. 323/98)



ALUNNI NON VEDENTI - Art. 6, comma 2 D.P.R. 323/98

- **2. (Regolamento) “I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in forte deficit visivo”**




Alunni non vedenti o ipovedenti Art. 17, comma 2 – O.M. 40/2009

Per i candidati non vedenti ...

“I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille ...”

Per i candidati che non conoscono il linguaggio Braille ...

“La Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola... con l'utilizzo di ausili, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria”...



Alunni non vedenti o ipovedenti **Art. 17, comma 2 – O.M. 40/2009**

Per i candidati ipovedenti ...

“I testi della prima e seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale d’ingrandimento”.



Alcuni suggerimenti ...

Alla luce delle nuove tecnologie e degli strumenti più attuali è consigliabile:

- richiedere le prove d'esame in formato digitale al MIUR;**
- munirsi di postazione informatica e scanner per acquisire i testi delle prove**

MA SOPRATTUTTO E' IMPORTANTE L'ORGANIZZAZIONE IN ITINERE DEL PROCESSO CHE SI CONCLUDE CON L'ESAME DI STATO DEL II CICLO DI STUDI



TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

**Art. 6 comma 3 D.P.R. 323/98 e Art. 17 , comma 3
dell'O.M. 40/2009**

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della L. 104/92, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.



TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

In casi eccezionali
PER LE PROVE EQUIPOLLENTI ...

la commissione:



tenuto conto della gravità dell'handicap (Tetraparesi Spastica/Distrofia Muscolare di Duchenne ...) e della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,



può deliberare lo svolgimento di prove scritte in un numero maggiore di giorni



Art. 17, comma 4 dell'O.M. 40/2009 - Prove differenziate

“I candidati che hanno seguito **un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano (PEI per obiettivi differenziati)...**

possono

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. 323/98”.



FINALITA' PROVE DIFFERENZIATE



Le prove differenziate attestano le conoscenze, competenze e capacità acquisite dall'allievo in relazione al percorso previsto nel PEI ...

La partecipazione alle prove d'esame rappresenta un'occasione di stimolo e di "corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe"



VALUTAZIONE DIFFERENZIATA: CONSENSO DELLA FAMIGLIA

- **La famiglia deve essere informata**
- **L'informazione comporta la sottoscrizione del PEI per obiettivi e criteri di valutazione differenziati**
- **L'informazione da parte della scuola deve essere reiterata, chiara e trasparente**

Soprattutto ...

**deve rendere consapevole
la famiglia e l'allievo
delle conseguenze di tale scelta
rispetto al progetto di vita**

Tuttavia ...

La famiglia può non accettare la scelta!



COMUNICAZIONE ESITI ESAME DI STATO DIFFERENZIATO E PRIVACY

IMPORTANTE!!!





**Per detti candidati il riferimento alle
prove differenziate va indicato solo
nell'attestazione e non nei tabelloni
affissi all'Albo d'Istituto**

(Art. 17 comma 4 dell'O.M. 40/2009)

PEI differenziato: esami di stato

E' la Commissione che, sulla base di quanto esplicitato nel documento del 15 maggio, nella relazione ad esso allegata e di quanto descritto nel PEI elabora





**Attestato PEI differenziato:
Art. 13, comma 2 del D.P.R. 323/98**



2. “Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato” recante i seguenti elementi

...



Elementi caratterizzanti l'Attestato di credito formativo D.P.R. 323/98 – C. M. 125/01

Indirizzo e durata del Corso di studi

Votazioni ottenute nelle prove d'esame

Materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna disciplina

Competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite (contestualizzate)

Crediti formativi documentati in sede d'esame

Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito dall'allievo



Art. 17, comma 5 dell'O.M. 40/2009

Passaggio da un PEI differenziato ad un PEI per obiettivi riconducibili al programma di classe nel 5° anno

Agli alunni ...

- **ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme a programmi ministeriali ...**
- **ammessi a sostenere l'esame di stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale ...**



Art. 17, comma 5 dell'O.M. 40/2009

è attribuito



per il terzultimo e penultimo anno



un credito scolastico



**sulla base della valutazione riferita al PEI
differenziato**



Valutazione del PEI per obiettivi di classe o minimi

- a) **valutazione positiva** se avrà raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi pianificati nel PEI e conformi ai programmi ministeriali tenuto conto dei livelli di partenza e dei bisogni specifici;
- b) **valutazione negativa** se i risultati raggiunti sono considerati inferiori agli obiettivi minimi prefissati nel PEI tenuto conto dei livelli di partenza e dei bisogni specifici.

“L’allievo, non sottoposto a valutazione differenziata giunto all’ultima classe per conseguire il Diploma attestante il superamento dell’esame di stato, deve svolgere **prove conformi o equipollenti** secondo quanto previsto dall’art. 16 della L. 104/92” e successive norme



Valutazione del PEI per obiettivi differenziati

“L’alunno sarà valutato in merito ai risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI”

“I voti assegnati hanno valore legale ai fini della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione e alla pagella (art. 15 dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90)

Gli allievi che hanno seguito un percorso differenziato svolgeranno all’esame, prove differenziate omogenee al percorso svolto; ad esse seguirà il rilascio di un attestato (che non è un Diploma) ma che costituisce comunque un credito formativo spendibile.

Valutazione alunni con disabilità D.P.R.122/2009 art. 9 comma 1

**La valutazione degli alunni con
disabilità è riferita:**





Valutazione alunni con disabilità

D.P.R.122/2009 art. 9, commi 5 e 6

Comma 5:

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo le modalità previste dall'art. 318 del T. U. di cui al Decreto Legislativo 297/94.

Comma 6:

All'alunno che ha svolto un percorso didattico differenziato ... è rilasciato un attestato recante elementi informativi relativi:

- all'indirizzo e durata del corso di studi seguito;**
- alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi (con indicazione durata oraria complessiva di ciascuna);**
- alle conoscenze, competenze e capacità anche professionali acquisite;**
- ai crediti formativi documentati in sede d'esame**



ASSISTENZA DURANTE L' A. S. E DURANTE LE PROVE D'ESAME

Nel rispetto della normativa vigente, sia in caso di percorsi di classe o minimi che differenziati, è necessario garantire

ASSISTENZA ALL'ALUNNO

con le modalità individuate dal C. di C. sulla base dei bisogni specifici

Distinguiamo:

- **Assistenza per l'autonomia alla persona** (presenza di una figura che aiuti l'allievo a svolgere le prassie di base: mangiare, utilizzo servizi,... ma anche per sostenere psicologicamente l'allievo contenendone eventuali stati di ansia che possono compromettere gli esiti prestazionali);
- **per l'autonomia come supporto nella esecuzione delle prove** (lettore, traduttore delle prove in un "linguaggio comprensibile"...);
- **Assistenza nella comunicazione ...**

Nel D.M. 25 maggio n.175 del 1995 viene precisato che **più persone possono assistere l'allievo durante l'esame** (il docente di sostegno che assiste l'allievo disabile durante la prima prova può non essere lo stesso che assiste l'allievo nella seconda prova)

ALUNNI CON DSA: ESAMI DI STATO

Nota ministeriale 4099/A/4 del 2004:

- è la prima nota a tutela dei DSA;
- **invita i docenti ad adottare misure compensative e dispensative per evitare problematiche dal punto di vista didattico e comportamentale;**
- **elenca le seguenti misure compensative:**
 - a) **tabella dei mesi, dell'alfabeto e dei vari caratteri;**
 - b) **tavola pitagorica;**
 - c) **tabella delle misure e delle formule geometriche;**
 - d) **calcolatrice e registratore;**
 - e) **computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.**





ALUNNI CON DSA: ESAMI DI STATO

Nota ministeriale 4099/A/4 del 2004:

- elenca, inoltre le seguenti misure dispensative:

- a) dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline;**
- b) dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta;**
- c) tabella delle misure e delle formule geometriche;**
- d) programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e e per lo studio a casa;**
- e) organizzazione di interrogazioni programmate;**
- f) valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.**



ALUNNI CON DSA: ESAMI DI STATO

Nota ministeriale 26/A/4 del 2005: “Iniziative relative alla dislessia”.

“A riguardo ... si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento ... e che tali strumenti debbano essere applicati:

- in tutte le fasi del percorso scolastico;
- compresi i momenti di valutazione finale”.



DSA: Nota provinciale di riferimento

- **Nota a cura dell'USP di Pesaro e Urbino n. del 30.10.09**



ALUNNI CON DSA: ESAMI DI STATO

Nota 1787 del 1 marzo 2005 - Esami di stato 2004-2005 – Alunni affetti da dislessia

Vi è un invito rivolto alle Commissioni affinché adottino, nel rispetto delle norme generali che disciplinano gli esami di stato, ogni opportuna iniziativa ai fini “di ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti”...

Il C. di C. è tenuto a “produrre una **precisa informazione nel documento del 15 maggio con riferimenti a **modalità, tempi e sistema valutativo** previsti per le prove d’esame”**



ALUNNI CON DSA: ESAMI DI STATO

O.M. n. 22 del 20/2/2006 – Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006

Art. 12...La Commissione terrà in considerazione le specifiche situazioni soggettive ...:

- In sede di predisposizione della terza prova scritta;
- In sede di valutazione delle altre due prove scritte ...

valutando di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelle ordinarie.



Valutazione degli alunni con DSA - Art. 10 comma 1 del D.P.R. n. 122/2009

La valutazione e la verifica degli apprendimenti e delle prove d'esame per gli alunni con DSA (adeguatamente certificati)



devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni...




a tali fini nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame sono adottati



Gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei



Valutazione degli alunni con DSA - Art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 122/2009



“Nel Diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”

Esami di stato e docenti di sostegno

I docenti di sostegno durante l'anno scolastico:

- Assumono la contitolarità delle classi in cui operano (L.104/92);
- Partecipano alla programmazione educativa e didattica (T. U. 297/94);
- Partecipano a tutte le attività inerenti gli organi collegiali (T. U. 297/94);
- Fanno parte del Consiglio di classe e partecipano alle operazioni di valutazione per tutti gli allievi della classe con pieno diritto di voto (T. U. 297/94; O.M.80/95);



Esami di stato e docenti di sostegno

I docenti di sostegno in sede d'esame:

- **Possono essere nominati membri interni di Commissione (C. M. 20/2007)**
- **In Qualità di commissari interni hanno tutti i poteri degli altri membri:**
 - a) **votano per la valutazione di tutti gli alunni;**
 - b) **partecipano a tutte le operazioni della Commissione.**



Esami di stato e docenti di sostegno

I docenti di sostegno in sede d'esame:

Possono essere nominati in assistenza dal Presidente di Commissione in base alla relazione sull'allievo disabile allegata al Documento del 15 maggio. In questo caso:

- **partecipano alla riunione preliminare;**
- **assistono l'allievo disabile durante le prove scritte e orali;**
- **il loro compenso forfettario è di circa 165 € (C.M.52/2003);**
- **non partecipano alle azioni di valutazione.**

Bibliografia



- Slides “Esami di stato e diversa abilità” a cura di Giorgio Masotti;
- Normativa diversa abilità (L.104/92 ; D.P.R. 323/98; O.M. 40/2009; Note MIUR sui DSA
- Sito “Educazione e scuola”;
- L’esame di stato per allievi in situazione di handicap (www.arpnet.it);
- Valutazione degli alunni diversamente abili nella scuola superiore.



Normativa consultata:

- L. n.425/97 “Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione sec. Sup.” (Art. 1)
- D.P.R. n. 323/98 “Regolamento esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” (Art. 6 e 13)
- Legge Quadro N. 104/92 “
- O.M. n. 40/2009 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative...per gli esami di stato. A, s. 2008/2009” (Art. 6